CAMERA DEI DEPUTATI N. 2331

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 maggio 1965 (*Stampato n. **1031***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 maggio 1965

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei Tribunali, nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali e nelle Preture.

L'uditore non può fare le veci del Presidente del Tribunale o della Sezione, mancante o impedito; né può supplire il Procuratore della Repubblica. Nella composizione dei collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio.